



COMUNE DI ROCCAVIONE

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 44 DEL 07/11/2024

ATTUAZIONE DELLA FACOLTÀ DI DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI COLTURALI.

IL SINDACO

PREMESSO che con l'entrata in vigore della Legge Regionale sugli incendi boschivi n.15 del 04 ottobre 2018 e in ultimo con la deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate.

VISTA la DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, che prevede il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

TENUTO CONTO della gerarchia delle fonti nell'ordinamento italiano e che le leggi regionali 4 ottobre 2018 n. 15 e 22 gennaio 2019 n. 1 sono vigenti al momento della redazione della presente ordinanza e visti i combinati disposti di cui all'art. 10 comma 2 della legge regionale 15/2018 e art. 16 comma 1 bis della legge regionale 1/2019.

CONSIDERATO che la Legge Regionale n.1 del 22 gennaio 2019 prevede al comma 1bis dell'art.16, così come modificato dall'art. 44 comma 1 della L.R. n. 10 del 04.04.2024 la possibilità per gli enti locali di prevedere una deroga al divieto di abbruciamento come di seguito esposto:

- Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni anche non continuativi per i Comuni montani e per un massimo di 15 giorni anche non continuativi per le aree di pianura.
- Le deroghe vanno decise dai Sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all'art. 182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l'abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

VISTO l'art. 256 bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

VALUTATO utile e necessario garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento dei residui agricoli conseguenti alla raccolta delle castagne che consenta di evitare rischi per il territorio, causati dall'innesco e la propagazione di incendi provocati dai residui vegetali depositati in loco ovvero il loro dilavamento a seguito di eventi alluvionali, causa di otturazione di condotte e canali, con conseguente aumento del rischio idrogeologico, si ritiene necessario procedere con la deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 aprile dell'anno successivo), permettendo la combustione, sul luogo di produzione, di soli residui colturali conseguenti alla raccolta delle castagne.

VISTO l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

VISTO il Regolamento Forestale della Regione Piemonte approvato con DGR 8/R del 20109/2011;

VISTA la Legge Regionale 04 ottobre 2018, n.15;

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 2019, n.1;

VISTA la modifica dell'art. 44 comma 1 della L.R. n. 10 del 04.04.2024 rispetto l'art. 16 comma 1 bis della L.R. n. 1 22.01.2019;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 26-3694 del 6 agosto 2021, recante "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla d.g.r. 5 giugno 2017, n. 22-5139;

ORDINA

di derogare al divieto di abbruciamento di materiale vegetale nella parte del territorio comunale ricadente in zona montana (D.C.R. n.826-6658 del 12/05/1988 – L.R. 02/07/1999 n. 16 e s.m.i.) - (divieto previsto nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 aprile dell'anno successivo), permettendo la combustione, sul luogo di produzione, di soli residui colturali conseguenti alla raccolta delle castagne.

Pertanto ,per i giorni:

VENERDI' 08 NOVEMBRE 2024

SABATO 09 NOVEMBRE 2024

DOMENICA 10 NOVEMBRE

LUNEDI' 11 NOVEMBRE 2024

E' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, a tutela della salute e dell'ambiente, nei modi di seguito stabiliti:

E' consentita la sola combustione di soli residui colturali conseguenti alla raccolta delle castagne, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a 3 (tre) metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento, non deve essere effettuata a contatto con i fusti delle piante arboree;
- La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
- L'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, dall'alba al tramonto;
- La zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia priva di residui vegetali non inferiore a 5 (cinque) metri;
- Nelle aree adiacenti a ferrovie e grandi vie di comunicazione, non possono accendersi fuochi entro una fascia di 100 metri;
- Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;
- Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, e resi noti dal Comune con apposita pubblicazione all'albo pretorio informatico, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1 bis, del D.Lgs 1 8/08/2000 n. 267 e smi.

MANDA

a dare notizia del presente provvedimento al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico e la trasmissione agli enti in elenco sottostante.

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del DPR n. 495/1992.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente Ordinanza sarà affissa, per la sua esecuzione e pubblicità, all'Albo Pretorio digitale del Comune di Roccavione, sito internet del Comune di Roccavione.

La presente Ordinanza è notificata per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Emissioni e Rischi Ambientali: emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it

Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Prefettura di Cuneo: entilocali.prefcn@pec.interno.it prefettura.prefcn@pec.interno.it

Questura di Cuneo: sezpolstrada.cn@pecps.poliziadistato.it

ARPA Piemonte – Dipartimento di Cuneo: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it

ASLCN1 – Cuneo – Igiene e Sanità Pubblica: protocollo@aslc1.legalmailpa.it

Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo: tcn26421@pec.carabinieri.it

Stazione dei Carabinieri di Borgo San Dalmazzo: tcn20482@pec.carabinieri.it

Stazione Carabinieri Forestali Borgo San Dalmazzo: fcn43358@pec.carabinieri.it

Compagnia Carabinieri Nucleo Radiomobile – BSD: tcn24907@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale Guardia di Finanza: cn0500000p@pec.gdf.it CN1330000P@PEC.GDF.IT

Comando Provinciale Vigili del Fuoco: com.prev.cuneo@cert.vigilfuoco.it
com.salaop.cuneo@cert.vigilfuoco.it

Coldiretti Cuneo sede Provinciale: cuneo@pec.coldiretti.it

Confagricoltori Cuneo: confagri.cuneo@legalmail.it

Confederazione Italiana Agricoltori: comunicazioni@ciacuneo.org info@ciacuneo.org

Confcommercio: ascom-confcommerciocuneo@multipec.it

Confartigianato: confartigianato.cuneo@pec.confartigianato.it

Confindustria Cuneo: direzione@pec.uicuneo.it

Dalla Casa Comunale

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
F.to : Giraudo Paolo